

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Parma, 3 marzo 2017

**OGGETTO: DOMANDE PER IL BONUS VIDEOSORVEGLIANZA**

Per usufruire del credito d'imposta per le spese di videosorveglianza, allarme e vigilanza previsto dalla Legge di stabilità 2016, i contribuenti dovranno presentare la domanda di accesso entro il **20 marzo 2017**.

In particolare, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare<sup>1</sup> all'Agenzia delle entrate una serie di dati, tra i quali il codice fiscale del fornitore, il numero, la data e l'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti.

Entro il 31 marzo l'Agenzia dovrà emanare il provvedimento in cui comunica la misura percentuale del credito d'imposta riconosciuto, tenendo conto del rapporto tra l'ammontare delle risorse finanziarie stanziare e l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

**Credito d'imposta per spese di video sorveglianza**

Per completezza d'informazione, di seguito si riepilogano brevemente i termini dell'agevolazione.

L'art. 1, co. 982 della L. 208/2015 ha riconosciuto per il 2016, per le spese sostenute dalle **persone fisiche** non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di sorveglianza, dirette alla prevenzione di

<sup>1</sup> L'istanza è presentata solo in via telematica attraverso lo specifico software messo a disposizione dall'Agenzia.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

attività criminali, un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito nel limite massimo complessivo di Euro 15 milioni.

Tale credito d'imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione<sup>2</sup> attraverso la presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Per la presentazione del modello F24 e, dunque, per l'effettiva fruizione del credito, è necessario attendere la pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale di utilizzo del credito d'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate.

Come previsto dal Decreto attuativo (D.M. 6 dicembre 2016), il credito d'imposta spetta dunque alle persone fisiche a condizione che le spese prima citate siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo<sup>3</sup>.

Si ricorda, inoltre, che l'agevolazione in commento non è cumulabile con le altre di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Luca Montali

Federico Bottrighi

<sup>2</sup> Le persone non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

<sup>3</sup> Nel caso in cui le spese siano sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il bonus è ridotto del 50%.